

Comune di San Teodoro
Area LL.PP. e Manutenzioni
Via Grazia Deledda, 31 – 07052 San Teodoro SS

BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO NELLA VIA DONAT-CATTIN DESTINATO ALL'ATTIVITA' AGONISTICA - I STRALCIO. CUP H98E23000110002

CIG: B897E86F2F

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2025 sulla piattaforma telematica di e-procurement Sardegna CAT (<https://www.sardegnaecat.it>) della Centrale Regionale di Committenza C.R.C. della Regione Sardegna, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e dell'art. 24 della L.R. n. 8/2018 ("Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"), per la categoria merceologica AQ23AG25 (OS6 – Classifica III) e AQ22AN23 (OG11 – Classifica I).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN TEODORO Via Grazia Deledda, 31 07052 San Teodoro SS – Codice Fiscale 80003270917 - P.IVA 00913810917

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

Si procederà all'**esclusione automatica delle offerte** risultate anomale mediante l'applicazione del metodo B dell'allegato II.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45212200-8

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 817.229,15, di cui € 704.263,82 per lavori, € 107.965,33 per costo della manodopera ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza.

Responsabile unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è il Geom. Livio Manueddu – Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di San Teodoro – tel. 0784 8600 – indirizzo di posta certificata: l.manueddu@pec.comunesantedodoro.it

Alla presente procedura si applica il termine di cui al comma 2 *lett a)* – **cinque mesi** - dell'Allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023.

L'appalto non rappresenta interesse transfrontaliero.

PREMESSE

Il Comune di San Teodoro, indice una procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del Codice finalizzata alla conclusione del Contratto di appalto in oggetto.

Luogo di esecuzione dei lavori: Campo sportivo comunale Via Donat-Cattin San Teodoro.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA,

La documentazione di gara, disponibile nel sito del Comune di San Teodoro www.comune.santeodoro.ss.it e nella piattaforma telematica Sardegna Cat, oltre agli elaborati del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 1057 del 16.10.2024 comprende la seguente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella busta telematica A - Documentazione amministrativa)

- **Modello 1** - Istanza di partecipazione alla gara
- **Modello 1-bis** - per RTI costituende
- **Modello 1-ter** - dichiarazioni dell'ausiliaria in caso di avvalimento
- **Modello 2** - DGUE fornito dalla piattaforma Cat Sardegna
- **Modello 2-bis** - per dichiarazioni consorziate esecutrici
- **Modello 3** - *elenco soggetti art 94 comma 3 codice, art. 85 D. Lgs. 159/2011, titolare effettivo e dichiarazione assenza conflitto di interessi*
- **Modello 3-bis** - *eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi*
- **Modello 3-ter** - *dichiarazioni relative all'autorizzazione all'accesso ai documenti prodotti*
- **Modello 3-quater** - dichiarazione di impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo;**

OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella busta telematica B – offerta economica)

- **Mod. 4** – presentazione concorrente;
- **Mod. 5** - dettaglio costi della manodopera indicati in sede di offerta;
- **Mod.6** – offerta economica

1.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la Piattaforma telematica, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e i quesiti devono essere formulati esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste ed ai quesiti presentate in tempo utile **verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica e nella home page del sito del Comune di San Teodoro nella sezione dedicata.**

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Messaggi” della specifica procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: *a) all'aggiudicazione; b) all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio; c) alla eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto; d) al subprocedimento di verifica di congruità; e) alle eventuali esclusioni; f) alla data di avvenuta stipulazione del contratto*, **avverranno tutte tramite la Piattaforma telematica utilizzata dalla Stazione Appaltante per la gestione della presente procedura nell'area Messaggi con notifica all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli operatori nel momento in cui si sono registrati/profilati nella piattaforma stessa.**

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, *lettera b), c) e d)* del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione dei **"LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO NELLA VIA DONAT-CATTIN DESTINATO ALL'ATTIVITA' AGONISTICA - I STRALCIO CUP H98E23000110002"**, così come specificatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal CSA – norme contrattuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Lavorazioni in appalto

Categorie, classifiche dei lavori e qualificazioni speciali

descrizione	Cat.	Qualif. obbligh	importo	Oneri sicurezza	Importo incluso oneri	Inc. %	Prevalente o scorporabile	Subap.	Avval.
Forniture opere gen.	OS6 III	SI	572.189,15	3.522,34	575.711,49	70,45	Prevalente	SI <49,99%	SI
Impianti tecnologici	OG11 I	SI	240.040,00	1.477,66	241.517,66	29,55	Scorporabile	SI	SI
TOTALI			812.229,15	5.000,00	817.229,15	100			

Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

Num.	categ.	Descrizione delle categorie	Importo «1» €	Oneri sicurezza del PSC «2» €	Totale «T = 1 + 2» €	Incidenza %
1	OS6	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE	395.449,08	2.434,34	397.883,42	48,69
2	OG11	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE - IMPIANTI	141.440,00	870,69	142.310,69	17,41%
3	OS6	REALIZZAZIONE CORSELLO DI ATLETICA	86.012,78	529,49	86.542,27	10,59%
4	OS6	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA ARTIFICIALE	53.385,29	328,63	53.713,92	6,57%
5	OG11	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA ARTIFICIALE - IMPIANTI	12.000,00	73,87	12.073,87	1,48%
6	OS6	SISTEMAZIONE	37.342,00	229,87	37.571,87	4,60%

		CAMPO DA TENNIS				
7	OG11	SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS - IMPIANTI	8.000,00	49,25	8.049,25	0,98%
8	OG11	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOIO	78.600,00	483,85	79.083,85	9,68%
		TOTALI	812.229,15	5.000,00	817.229,15	100,00%

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.2. **Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.**

Importi in appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **817.229,15** oltre IVA nei termini di legge, di cui **importo soggetto a ribasso** è di € 704.263,82.

Non sono soggetti a ribasso € 5.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC.

Costi della manodopera.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice, il predetto costo della manodopera è stimato in complessivi € **107.965,33**.

Relativamente ai costi della manodopera, in linea con quanto sostenuto dall'ANAC con la Delibera n. 146 del 14 aprile 2025, si ritiene che l'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione Appaltante di quantificarli ed indicarli separatamente, negli atti di gara, che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Tale principio è stato sostenuto dal parere del MIT 19 luglio 2023, n. 2154 e dalle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5665 del 9 giugno 2023 e del TAR Toscana n. 120 del 29.1.2024. In particolare, secondo i giudici si deduce che il legislatore non ha voluto considerare tali costi fissi e invariabili, prevendendo anzi espressamente la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ciò comporta che la Stazione Appaltante effettuerà, prima dell'aggiudicazione, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, la verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sez. V, n. 6128 del 7 novembre 2023). In altri termini saranno considerati non ribassabili i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Pertanto, il costo della manodopera indicato dovrà essere tale da garantire – nel contesto dell'organizzazione aziendale degli operatori – i suddetti trattamenti salariali minimi inderogabili.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **CCNL Edili industria Cooperativa del settore edile**, sottoscritto il 21 febbraio 2025, codice alfanumerico **F012**.

L'intervento in appalto trova copertura finanziaria mutuo Cassa DD.PP.

Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi (CAM)

I criteri ambientali si riferiscono al capitolo 3 del Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) resi obbligatori in base a quanto previsto dall'art. 57 c.2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Personale di cantiere

Il personale di cantiere con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve essere adeguatamente formato sulle procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione d'impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale.

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Macchine operatrici

Verranno impiegati motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1628/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040).

L'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione d'impegno ad impiegare macchine operatrici come indicate nel criterio. Inoltre, in corso di esecuzione, entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto, presenta al Direttore dei Lavori i manuali d'uso e di manutenzione, libretti di circolazione delle macchine utilizzate in cantiere.

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Codici CPV relativi ai criteri ambientali:

- oli lubrificanti per la trazione: CPV 09211900-0;
- oli lubrificanti e agenti lubrificanti: CPV 09211000-1;
- oli per motori: CPV 09211100-2;
- lubrificanti: CPV 24951100-6;
- grassi e lubrificanti: CPV 24951000-5;
- oli per sistemi idraulici e altri usi: CPV 09211600-7.

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati, secondo le indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "Manuale d'uso e manutenzione del veicolo".

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli biodegradabili

I grassi ed oli biodegradabili saranno in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure saranno conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione 0,10% p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione 0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella.

Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≥10%	≥20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	≥5%	≥15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≥0,1%	≥0,1%

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure

- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua ($\log K_{ow}$) < 3 o > 7 , oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare $< 1\,000$ g/mol è inferiore all'1 %.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto, presenta, al Direttore dei Lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta.

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella.

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in tabella devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto, presenta, al Direttore dei Lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili contenuti in imballaggi in plastica come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del Contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al Direttore dei Lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®.

3.1. DURATA

Come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'art. 3 dello Schema di contratto, elaborato R.08, il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito, (come da cronoprogramma – elaborato R.07) in **180 giorni (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal Verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

3.2. REVISIONE PREZZI

L'eventuale **revisione dei prezzi** di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023:

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto

alla risoluzione del Contratto.

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I Consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di **rilevanti indizi** tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, Aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in Aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'Aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un Consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di Rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di Rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un Raggruppamento Temporaneo può partecipare anche un Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di imprese

e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

SELF CLEANING

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure** (c.d. self cleaning) **sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.**

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico **indica nel DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Non si provvederà ad escludere l'Operatore Economico le cui misure adottate siano considerate sufficienti e tempestive.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un Raggruppamento/Consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e la consultazione del Casellario Imprese presso il sito ANAC.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1 e 6.2

Si precisa che ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- si richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE e/o consultazione della banca dati Telemaco per gli operatori stabiliti in Italia. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di qualificazione

Per quanto riguarda la categoria prevalente OS6:

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice **la qualificazione nella Cat. prevalente OS6 - classifica III**. Trattandosi infatti **di categoria prevalente**, relativamente alla presente procedura, **tale categoria diviene a qualificazione obbligatoria**.

Per quanto riguarda tale categoria si puntualizza che trattandosi di categoria prevalente **non è ammesso il subappalto qualificatorio**. Per i requisiti di qualificazione si applica l'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 12, co. 2 del D.L. 47/2014, convertito con Legge 80/2014.

Per quanto riguarda la categoria scorporabile OG11:

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice **la qualificazione nella Cat. scorporabile OG11 - classifica I**.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo **65, comma 2, lettera e), f) g) ed h)** del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE

medesimo;

- da ciascun componente dell'Aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:

- Ai sensi dell'**articolo 68 comma 11** del Codice i Raggruppamenti e i Consorzi ordinari di Operatori Economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**
- Essendo l'appalto in oggetto complessivamente superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 100 co. 4, primo periodo del Codice la qualificazione deve in ogni caso essere dimostrata esclusivamente tramite **possesso di adeguata attestazione SOA** - rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
- Ai sensi dell'articolo **30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023**, per i Raggruppamenti Temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, *lettera e)*, del Codice, i Consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, *lettera ff)*, del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, *lettera h)* (GEIE), del codice, **le quote di partecipazione al Raggruppamento o Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si ricorda che ai sensi **dell'articolo 2 dell'Allegato II.12** la qualificazione in una categoria abilita l'Operatore Economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di **un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.**

Si puntualizza che nel presente Disciplinare di gara **viene disapplicato** quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. **"incremento del quinto"** **non si applica alla mandataria** ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 30, comma 2](#) dello stesso Allegato II.12 del Codice.

Ciò in accoglimento del **principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227** che, sulla scia della [Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20](#), e della [Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 07/03/2024, nr. 6741](#), rileva **come effettivamente il beneficio del c.d. "incremento del quinto" - ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente - debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione**, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che *"l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"*.

Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l'esecuzione dei lavori, **la mandataria può avvalersi del c.d. "incremento del quinto" che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.**

Nel caso in cui un Raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del Raggruppamento stesso.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 65 comma 2, lett. b) del Codice) DEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65 comma 2 lett. c) del Codice) E CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2 lett. d) del Codice)

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui **al punto 6.1** deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione

Trattandosi di appalto di lavori per il quale i requisiti speciali devono essere verificati tramite il possesso di idonea attestazione SOA, in caso di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il possesso delle idonee attestazioni in corso di validità è richiesto in capo ai Consorzi stessi che rivestono il ruolo di concorrente, senza poter ricorrere per la qualificazione alle eventuali attestazioni possedute dai singoli consorziati che, ancorché indicati per l'esecuzione, non rivestono tuttavia il ruolo di concorrente.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare **il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.**

Nel Contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'**articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** - Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del Decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e **dichiararli nel proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento mediante l'allegato Mod.1-ter.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **Contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia **comprovabile con data certa**.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, c. 1, del D. Lgs. 36/2023 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro Contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Aggiudicatario si impegna, nel caso di eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente appalto, **al rispetto dei principi tesi a garantire le pari opportunità generazionali e di genere.**

Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, **dichiarino espressamente ed irrevocabilmente di accettare** i seguenti requisiti particolari:

- **l'impegno alla piena accettazione dell'avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza** – ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. In virtù dell'art 18 comma 3 lett. d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo, in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno;
- **di accettare** la condizione per cui la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D. Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto;

10 GARANZIA PROVVISORIA

È richiesta, a PENA DI ESCLUSIONE, la garanzia provvisoria dell'importo di € 8.172,29, pari all'1% dell'importo posto a base di gara, costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

11 SOPRALLUOGO

Per la presente procedura, seppur non obbligatorio, **è richiesto** di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. La Stazione Appaltante si rende disponibile ad accompagnare gli operatori economici interessati, previo appuntamento.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00 (novanta/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 **ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. **In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma Sardegna Cat**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 25 novembre 2025, a pena di irricevibilità.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto **anche in presenza di una sola offerta presentata purché tale offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

San Teodoro 15 ottobre 2025

Il Responsabile dell'Area LL.PP.

Geom. Livio Manueddu